

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2655/93 del Consiglio, del 27 settembre 1993, che abroga con effetto retroattivo le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone** ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 2656/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1196/93 e che porta a 1 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2657/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi disponibili** ..... 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2658/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/92, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché del regolamento (CEE) n. 2357/93, che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca** .... 8
- Regolamento (CEE) n. 2659/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2583/93 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 60 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semole e semolini di frumento duro ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 2660/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 2661/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2662/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2599/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda .....	16
Regolamento (CEE) n. 2663/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	17
Regolamento (CEE) n. 2664/93 della Commissione, del 29 settembre 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93 .....	22

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

- \* **Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili .....** 23

Commissione

93/519/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 28 settembre 1993, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di manganese greggio originario della Repubblica popolare cinese contenente, in peso, oltre il 96 % di manganese .....** 32

---

Rettifiche

- \* **Rettifica della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n. L 57 del 2.3.1992) .....** 34

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2655/93 DEL CONSIGLIO  
del 27 settembre 1993**

**che abroga con effetto retroattivo le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

**A. Prodotti**

- (1) I prodotti in questione sono i cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, di cui al codice 8482 20 00 della nomenclatura combinata (NC).

**B. Procedimento**

- (2) Nel maggio 1989 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 1739/85<sup>(3)</sup> che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone e ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (3) L'inchiesta è stata avviata in seguito alla denuncia presentata nel dicembre 1988 dalla Federazione delle associazioni europee dei produttori di cuscinetti a sfere (FEBMA) per conto di produttori che rappresentano quasi tutta l'industria comunitaria dei cuscinetti a rulli conici.

- (4) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 1739/85 sarebbero dovute decadere nel giugno 1990. Tuttavia, poiché l'inchiesta relativa al riesame era ancora in corso in quel periodo, le misure sono rimaste in vigore in attesa dell'esito del riesame conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e la Commissione ha pubblicato un avviso in proposito<sup>(4)</sup>.

**C. Ritiro della richiesta di riesame e conclusione dell'inchiesta**

- (5) Nel marzo 1993 la FEBMA ha ritirato la richiesta di riesame.
- (6) La Commissione, non avendo motivo di credere che la cessazione delle misure sia contraria all'interesse della Comunità, ritiene che il riesame e il relativo procedimento antidumping debbano essere conclusi. Il Consiglio è d'accordo.

**D. Scadenza delle misure**

- (7) Alla luce di quanto precede, le misure antidumping decadono conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (8) Se la procedura di riesame non fosse stata avviata, le misure sarebbero scadute il 28 giugno 1990. La Commissione ritiene pertanto opportuno che dette misure siano abrogate con effetto retroattivo da questa data.
- (9) Si applica la legislazione in vigore relativa al rimborso dei dazi doganali. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dall'articolo 1, paragrafo 1

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 126 del 23. 5. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. C 132 del 31. 5. 1990, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

del regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio <sup>(1)</sup>, il termine per la presentazione della domanda di rimborso dei dazi è di tre anni.

- (10) Benché nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sia stato pubblicato un avviso relativo alla salvaguardia dei diritti degli importatori in relazione ai dazi antidumping versati <sup>(2)</sup>, gli importatori interessati potrebbero non essere a conoscenza del fatto che il Consiglio intendeva abrogare definitivamente le misure antidumping con effetto retroattivo a decorrere dal 29 giugno 1990. È quindi opportuno che gli importatori abbiano l'opportunità di chiedere il rimborso dei dazi da essi pagati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 1739/85 sulle importazioni di cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, originari

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1993.

del Giappone, di cui al codice NC 8482 20 00, sono abrogati a decorrere dal 29 giugno 1990.

#### *Articolo 2*

1. Si applica la legislazione in vigore relativa al rimborso dei dazi doganali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79, si ritiene che i dazi antidumping contabilizzati dall'autorità responsabile della riscossione tra il 29 giugno 1990 e il 29 dicembre 1990 siano stati contabilizzati il 29 dicembre 1990.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. URBAIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 179 dell'1. 7. 1993, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1196/93 e che porta a 1 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1196/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2625/93<sup>(5)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 450 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 23 settembre 1993 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1196/93;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1196/93 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 600 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1993.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 600 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1196/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 13.

*ALLEGATO**\* ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	141 873
Niedersachsen/Bremen	205 533
Nordrhein-Westfalen	256 136
Hessen	63 652
Rheinland-Pfalz	47 953
Baden-Württemberg	35 127
Bayern	202 090
Berlin/Brandenburg	127 746
Mecklenburg-Vorpommern	78 132
Sachsen	94 533
Sachsen-Anhalt	187 895
Thüringen	153 846
Saarland	5 362

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1993

**che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi disponibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87<sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/93<sup>(6)</sup>;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il quarto trimestre del 1993, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92<sup>(8)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che la lettera n. 2 allegata all'accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la Comunità

europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altro, ha concesso alla Repubblica federativa Ceca e Slovacca il beneficio del presente regime; che lo scioglimento di tale Repubblica il 31 dicembre 1992 ha dato origine alla Repubblica Ceca, da un lato, e alla Repubblica Slovacca, dall'altro<sup>(9)</sup>, ed è pertanto necessario ammettere queste due repubbliche al beneficio del presente regime;

considerando che a norma dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Romania in merito a taluni disposizioni applicabili ai bovini vivi, allegato all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Romania, dall'altro, che è entrato in vigore il 1° maggio 1993, la Romania è ammessa al beneficio del presente regolamento;

considerando che la dichiarazione n. 2 della Comunità relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Slovenia, allegata all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia<sup>(10)</sup>, entrato in vigore il 1° settembre 1993, prevede di accordare alla Slovenia il beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel quarto trimestre del 1993, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia;

considerando che è opportuno ripartire i quantitativi disponibili fra gli operatori tradizionali di tale contingente e gli altri richiedenti interessati;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli operatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è opportuno attribuire i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi direttamente richiesti;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

(4) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 206 del 18. 8. 1993, pag. 3.

(7) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(8) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

(9) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(10) GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2.

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

- a) 6 315 aventi peso vivo per capo inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;
- b) 42 240 aventi peso vivo per capo da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al punto 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

	<i>Italia</i>	<i>Grecia</i>
a) 6 315 capi	5 480	835
b) 42 240 capi	36 640	5 600

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg, oppure
- giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- Hungria y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumania y/o Eslovenia,

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumænien og/eller Slovenien,
- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumänien und/oder Slowenien,
- Ουγγαρία ή/και Πολωνία ή/και Τσεχική Δημοκρατία ή/και Σλοβακική Δημοκρατία ή/και Ρουμανία ή/και Σλοβενία,
- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia,
- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie,
- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica Ceca e/o Repubblica Slovacca e/o Romania e/o Slovenia,
- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenie,
- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, non danno il diritto di importare animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

6. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

7. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

8. La prova di cui al paragrafo 7 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

9. Con riferimento ai quantitativi di cui al paragrafo 7, lettera b), i titoli di importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

### Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), la domanda di titolo d'importazione:

- deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e
- non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi.

#### *Articolo 3*

Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(1)</sup>, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

#### *Articolo 4*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

#### *Articolo 5*

Entro il termine di tre settimane a decorrere dall'importazione degli animali soggetti al presente regolamento, l'importatore informa le autorità competenti che hanno rilasciato i titoli di importazione in merito al numero e all'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1993

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/92, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché del regolamento (CEE) n. 2357/93, che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altra <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che i suddetti regolamenti hanno istituito per taluni prodotti — fra l'altro del settore lattiero-caseario — un regime di riduzione dei prelievi all'importazione; che le modalità d'applicazione di questo regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione <sup>(7)</sup>; che dal 1° luglio 1993 vengono applicati, in via provvisoria, protocolli addizionali <sup>(8)</sup> agli accordi interlocutori conclusi tra la Comunità economica

europea, da un lato, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca, dall'altro; che detta applicazione provvisoria implica che, a decorrere dalla data citata, il prelievo venga ulteriormente ridotto del 20 % e il volume dei contingenti venga portato al livello inizialmente fissato per il 1994;

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 584/92 e, più particolarmente, disporre che l'operatore riceva una parte (20 %) del prelievo indebitamente riscosso sulle importazioni effettuate in base a titoli rilasciati dopo il 1° luglio 1993, importazioni su cui è stata applicata una riduzione del prelievo pari soltanto al 40 %;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2357/93 della Commissione <sup>(9)</sup>, sono già stati fissati i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 e che, in seguito alle nuove decisioni adottate nell'ambito dei protocolli addizionali, occorre modificare l'allegato di detto regolamento, fissando nuovi quantitativi disponibili per il trimestre in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati sull'arco dell'anno nel modo seguente:

- 25 % tra il 1° luglio e il 30 settembre,
- 25 % tra il 1° ottobre e il 31 dicembre,
- 25 % tra il 1° gennaio e il 31 marzo,
- 25 % tra il 1° aprile e il 30 giugno. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(8)</sup> GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 43.

<sup>(9)</sup> GU n. L 216 del 26. 8. 1993, pag. 13.

2) All'articolo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 30 giugno dell'anno di rilascio. »

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 257/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

#### *Articolo 3*

Le importazioni effettuate in base a titoli d'importazione rilasciati dopo il 1° luglio 1993 per i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 584/92 beneficiano di una riduzione del prelievo pari al 60 %. A sua richiesta, l'operatore che abbia effettuato importazioni a questo titolo dopo il 1° luglio 1993 riceve l'importo indebitamente riscosso, pari al 20 % del prelievo.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## ALLEGATO I

## A. Prodotti originari della Polonia

Riduzione del prelievo del:

— 60 % a decorrere dal 1° luglio 1993

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 3 550	3 800	4 100
0402 21 19	Latte intero in polvere			
0402 21 99	Latte intero in polvere			
0405 00 11	Burro	1 200	1 300	1 400
0405 00 19				
0406	Formaggi	2 400	2 600	2 800

## B. Prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca

Riduzione del prelievo del:

— 60 % a decorrere dal 1° luglio 1993

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	} 3 000	3 200	3 400
0402 21 19	Latte intero in polvere			
0402 21 91	Latte intero in polvere			
0405 00 11	Burro	1 200	1 300	1 400
0405 00 19				
ex 0406 40	Niva	} 1 200	1 300	1 400
ex 0406 90	Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkaval Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec			

## C. Prodotti originari dell'Ungheria

Riduzione del prelievo del:

— 60 % a decorrere dal 1° luglio 1993

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotto	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
ex 0406 90 89	Balaton, Cream-white Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trap-pista	} 1 200	1 300	1 400

## ALLEGATO II

## « ALLEGATO

Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993

Paese	Polonia			ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (1)	ex 0406 90 89 Balaton (2)
Quantitativo disponibile	962,5	325	650	825	325	325	325

(1) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista. »

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2659/93 DELLA COMMISSIONE**  
del 29 settembre 1993

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 2583/93 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 60 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semole e semolini di frumento duro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2583/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha autorizzato taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 60 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semole e semolini di frumento duro;

considerando che una verifica ha evidenziato un errore nel citato regolamento; che è pertanto necessario rettificarlo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2583/93 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

Gli organismi di intervento degli Stati membri indicati in appresso sono autorizzati a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 60 000 t di frumento duro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93; tale quantitativo è ripartito come segue:

	<i>(tonnellate)</i>
Grecia	10 000
Spagna	50 000 *

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2660/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1993

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(9)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(10)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup> — ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,26 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	33,85 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	35,26 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	33,85 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3833
	— ECU/100. kg —
1701 99 10 100	38,33
1701 99 10 910	38,08
1701 99 10 950	38,08
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3833

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2661/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 settembre 1993**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2550/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria;

considerando che per questi prodotti originari dell'Ungheria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi; che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono rimpiegate per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2550/93 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 234 del 17. 9. 1993, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/93 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2599/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2599/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali

condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 5,36 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2599/93 è sostituito dall'importo di 7,47 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 29.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2663/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1993

## che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91<sup>(4)</sup>;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1993/94 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/93 della Commissione<sup>(6)</sup> ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito ai riallineamenti monetari del settembre e del novembre 1992 nonché del gennaio e del maggio 1993;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di

calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1941/93<sup>(8)</sup>;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

— un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;

— un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 123.

<sup>(7)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 21.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 <sup>(4)</sup>, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono

disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92 <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 <sup>(7)</sup>, (CEE) n. 519/92 <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 <sup>(9)</sup> e (CEE) n. 520/92 <sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(11)</sup>, del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione <sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2658/93 <sup>(13)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.

<sup>(10)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(12)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(13)</sup> Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992<sup>(1)</sup>; che il regolamento (CEE) n. 1316/93<sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91<sup>(4)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(5)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		17,15	0403 10 16	(1)	2,0923/kg + 28,79
0401 10 90		15,94	0403 10 22		25,68
0401 20 11		23,27	0403 10 24		30,39
0401 20 19		22,06	0403 10 26		72,88
0401 20 91		27,98	0403 10 32	(1)	0,1964/kg + 27,58
0401 20 99		26,77	0403 10 34	(1)	0,2435/kg + 27,58
0401 30 11		70,47	0403 10 36	(1)	0,6684/kg + 27,58
0401 30 19		69,26	0403 90 11		122,04
0401 30 31		134,46	0403 90 13		178,97
0401 30 39		133,25	0403 90 19		216,48
0401 30 91		224,53	0403 90 31	(1)	1,1479/kg + 28,79
0401 30 99		223,32	0403 90 33	(1)	1,7172/kg + 28,79
0402 10 11	(*)	122,04	0403 90 39	(1)	2,0923/kg + 28,79
0402 10 19	(*)(*)	114,79	0403 90 51		25,68
0402 10 91	(1)(*)	1,1479/kg + 28,79	0403 90 53		30,39
0402 10 99	(1)(*)	1,1479/kg + 21,54	0403 90 59		72,88
0402 21 11	(*)	178,97	0403 90 61	(1)	0,1964/kg + 27,58
0402 21 17	(*)	171,72	0403 90 63	(1)	0,2435/kg + 27,58
0402 21 19	(*)(*)	171,72	0403 90 69	(1)	0,6684/kg + 27,58
0402 21 91	(*)(*)	216,48	0404 10 02		31,82
0402 21 99	(*)(*)	209,23	0404 10 04		178,97
0402 29 11	(1)(*)(*)	1,7172/kg + 28,79	0404 10 06		216,48
0402 29 15	(1)(*)	1,7172/kg + 28,79	0404 10 12		122,04
0402 29 19	(1)(*)	1,7172/kg + 21,54	0404 10 14		178,97
0402 29 91	(1)(*)	2,0923/kg + 28,79	0404 10 16		216,48
0402 29 99	(1)(*)	2,0923/kg + 21,54	0404 10 26	(1)	0,3182/kg + 21,54
0402 91 11	(*)	38,74	0404 10 28	(1)	1,7172/kg + 28,79
0402 91 19	(*)	38,74	0404 10 32	(1)	2,0923/kg + 28,79
0402 91 31	(*)	48,43	0404 10 34	(1)	1,1479/kg + 28,79
0402 91 39	(*)	48,43	0404 10 36	(1)	1,7172/kg + 28,79
0402 91 51	(*)	134,46	0404 10 38	(1)	2,0923/kg + 28,79
0402 91 59	(*)	133,25	0404 10 48	(2)	0,3182/kg
0402 91 91	(*)	224,53	0404 10 52	(2)	1,7172/kg + 6,04
0402 91 99	(*)	223,32	0404 10 54	(2)	2,0923/kg + 6,04
0402 99 11	(*)	45,90	0404 10 56	(2)	1,1479/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	45,90	0404 10 58	(2)	1,7172/kg + 6,04
0402 99 31	(1)(*)	1,3083/kg + 25,17	0404 10 62	(2)	2,0923/kg + 6,04
0402 99 39	(1)(*)	1,3083/kg + 23,96	0404 10 72	(2)	0,3182/kg + 21,54
0402 99 91	(1)(*)	2,2090/kg + 25,17	0404 10 74	(2)	1,7172/kg + 27,58
0402 99 99	(1)(*)	2,2090/kg + 23,96	0404 10 76	(2)	2,0923/kg + 27,58
0403 10 02		122,04	0404 10 78	(2)	1,1479/kg + 27,58
0403 10 04		178,97	0404 10 82	(2)	1,7172/kg + 27,58
0403 10 06		216,48	0404 10 84	(2)	2,0923/kg + 27,58
0403 10 12	(1)	1,1479/kg + 28,79	0404 90 11		122,04
0403 10 14	(1)	1,7172/kg + 28,79	0404 90 13		178,97

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0404 90 19		216,48	0406 90 31	(°) (*)	152,33
0404 90 31		122,04	0406 90 33	(°) (*)	152,33
0404 90 33		178,97	0406 90 35	(°) (*)	152,33
0404 90 39		216,48	0406 90 37	(°) (*)	152,33
0404 90 51	(1)	1,1479/kg + 28,79	0406 90 39	(°) (*)	152,33
0404 90 53	(1) (2)	1,7172/kg + 28,79	0406 90 50	(°) (*)	152,33
0404 90 59	(1)	2,0923/kg + 28,79	0406 90 61	(°) (*)	373,92
0404 90 91	(1)	1,1479/kg + 28,79	0406 90 63	(°) (*)	373,92
0404 90 93	(1) (2)	1,7172/kg + 28,79	0406 90 69	(°) (*)	373,92
0404 90 99	(1)	2,0923/kg + 28,79	0406 90 73	(°) (*)	152,33
0405 00 11	(3)	231,21	0406 90 75	(°) (*)	152,33
0405 00 19	(3)	231,21	0406 90 77	(°) (*)	152,33
0405 00 90		282,08	0406 90 79	(°) (*)	152,33
0406 10 20	(3) (*)	193,95	0406 90 81	(°) (*)	152,33
0406 10 80	(3) (*)	249,05	0406 90 85	(°) (*)	152,33
0406 20 10	(3) (*)	373,92	0406 90 89	(°) (*)	152,33
0406 20 90	(3) (*)	373,92	0406 90 93	(°) (*)	193,95
0406 30 10	(3) (*)	158,98	0406 90 99	(°) (*)	249,05
0406 30 31	(3) (*)	145,51	1702 10 10		27,82
0406 30 39	(3) (*)	158,98	1702 10 90		27,82
0406 30 90	(3) (*)	255,70	2106 90 51		27,82
0406 40 00	(3) (*)	144,22	2309 10 15		88,51
0406 90 11	(3) (*)	217,16	2309 10 19		114,91
0406 90 13	(3) (*)	151,15	2309 10 39		107,29
0406 90 15	(3) (*)	151,15	2309 10 59		87,66
0406 90 17	(3) (*)	151,15	2309 10 70		114,91
0406 90 19	(3) (*)	373,92	2309 90 35		88,51
0406 90 21	(3) (*)	217,16	2309 90 39		114,91
0406 90 23	(3) (*)	152,33	2309 90 49		107,29
0406 90 25	(3) (*)	152,33	2309 90 59		87,66
0406 90 27	(3) (*)	152,33	2309 90 70		114,91
0406 90 29	(3) (*)	152,33			

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,

— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 per la Svezia e al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2664/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1993

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,748 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA 93/77/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (<sup>1</sup>),

visto il parere del Comitato economico e sociale (<sup>2</sup>),

considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (<sup>3</sup>) ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei succhi di frutta e nettari di frutta, per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che occorre stabilire le norme di fabbricazione e di etichettatura applicabili ai succhi e nettari destinati al consumo diretto, nonché le norme concernenti le loro materie prime, garantendo che le denominazioni riservate previste nella presente direttiva non possano essere impiegate abusivamente;

considerando che, conformemente all'articolo 20, secondo comma della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (<sup>4</sup>), bisogna adeguare tali disposizioni alle norme previste da detta direttiva;

considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, bisogna lasciare provvisoriamente liberi gli Stati membri di disciplinare l'etichettatura dei prodotti non destinati al consumatore finale, né alla collettività;

considerando che la fissazione delle caratteristiche dei prodotti contemplati dalla presente direttiva deve poter essere adattata all'evoluzione scientifica e tecnica; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che lo stesso vale per la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti additivi e di trattamento utilizzati nella fabbricazione dei succhi e nettari di frutta nonché per la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali succhi e nettari;

(<sup>1</sup>) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 109 e decisione del 23 giugno 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(<sup>2</sup>) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 24.

(<sup>3</sup>) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/394/CEE (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 14).

(<sup>4</sup>) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27).

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme nel settore dei prodotti alimentari, conviene instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con la decisione 69/414/CEE (1);

considerando che in taluni casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali, accompagnate da una clausola di revisione;

considerando in particolare che le condizioni di eventuale utilizzazione degli acidi L-malico e DL-malico nei succhi e nettari di frutta debbono essere esaminate nell'ambito di una regolamentazione più generale concernente l'impiego di taluni acidi nell'alimentazione;

considerando che, date le condizioni di produzione prevalenti in taluni Stati membri, è parso necessario dare a questi la facoltà di autorizzare l'aggiunta di acido citrico al succo di mele;

considerando che non è possibile estrarre il succo da certi frutti esotici senza la polpa; che pare pertanto necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;

considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri, nei limiti stabiliti, e di sopprimere la facoltà di impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;

considerando che è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti consentiti;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di non adottare integralmente gli elenchi dei prodotti additivi e di trattamento previsti nella presente direttiva finché non saranno stati fissati i criteri d'identità e di purezza di tali prodotti;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione della direttiva 75/726/CEE e delle direttive che l'hanno modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

##### 1. frutto:

il frutto, fresco o conservato col freddo, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi

componenti essenziali per la fabbricazione dei succhi o dei nettari di frutta e giunto al grado di maturazione adeguato. Il pomodoro non è considerato un frutto;

##### 2. purea di frutta:

il prodotto fermentescibile, ma non fermentato, ottenuto setacciando la parte commestibile di frutti interi o pelati senza eliminazione di succo;

##### 3. purea di frutta concentrata:

il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione;

##### 4. zuccheri:

###### a) nella fabbricazione dei succhi di frutta:

- lo zucchero semibianco,
- lo zucchero (zucchero bianco),
- lo zucchero raffinato (zucchero bianco raffinato),
- il destrosio mono-idrato,
- il destrosio anidro,
- lo sciroppo di glucosio disidratato,
- il fruttosio;

###### b) nella fabbricazione dei nettari di frutta e dei succhi di frutta ricostituiti, oltre agli zuccheri di cui alla lettera a):

- lo sciroppo di glucosio,
- lo zucchero liquido,
- lo zucchero liquido invertito,
- lo sciroppo di zucchero invertito,
- la soluzione acquosa di saccarosio avente le seguenti caratteristiche:

- aa) materia secca:
  - non inferiore al 62 % in peso,
- bb) tenore di zucchero invertito (quoziente fruttosio/destrosio:  $1,0 \pm 0,2$ ):
  - non superiore al 3 % in peso sulla materia secca,
- cc) ceneri conduttimetriche:
  - non superiori allo 0,3 % in peso sulla materia secca,
- dd) colorazione della soluzione:
  - non superiore a 75 unità ICUMSA,
- ee) tenore residuo di anidride solforosa:
  - non superiore a 15 mg/kg sulla materia secca;

##### 5) succo di frutta:

- a) il succo ottenuto da frutti con procedimento meccanico, fermentescibile ma non fermentato, avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici del succo dei frutti da cui proviene.

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall'endocarpo; tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, conformemente alle buone norme di fabbricazione che devono permettere di ridurre al massimo nel succo la presenza di costituenti delle parti esterne del frutto;

b) il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato, mediante:

- restituzione della proporzione d'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione, mediante aggiunta d'acqua che presenti caratteristiche appropriate, soprattutto dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico in modo da garantire le qualità essenziali del succo e
- restituzione dell'aroma mediante sostanze aromatizzanti recuperate all'atto della concentrazione del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie

e che presenta pertanto caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del succo di frutta ottenuto, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), con frutta della stessa specie;

#### 6. succo di frutta concentrato:

il prodotto ottenuto dal succo di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione. Allorché il prodotto è destinato al consumo diretto, la concentrazione deve essere almeno del 50 %;

#### 7. nettare di frutta:

il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta di acqua e di zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'allegato I;

tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 15 può essere deciso che per taluni frutti con succo ad alto tenore naturale di zuccheri i relativi nettari possono essere fabbricati senza aggiunta di zuccheri;

#### 8. succo di frutta disidratato:

il prodotto ottenuto dal succo di frutta mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua di costituzione.

### Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i prodotti di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8, possano essere commercializzati soltanto se conformi alle norme della presente direttiva.

2. Gli articoli da 4 a 13 si applicano unicamente ai succhi di frutta, ai succhi di frutta concentrati, ai nettari di frutta ed ai succhi di frutta disidratati destinati al consumo diretto, ai succhi di frutta concentrati utilizzati per la fabbricazione di succhi o nettari di frutta destinati al consumo diretto ed ai succhi di frutta utilizzati per la fabbricazione dei nettari di frutta destinati al consumo diretto.

### Articolo 3

1. Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8 sono riservate ai prodotti ivi definiti e, salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

2. Sono inoltre riservate le denominazioni:

- a) « vruchtendrank », ai nettari di frutta,
- b) « Süßmost », ai nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi di frutta concentrati o da un miscuglio di questi due prodotti, non commestibili allo stato naturale per l'elevata acidità naturale,
- c) — « succo e polpa », ai nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, eventualmente concentrata,  
— « sumo e polpa », ai nettari di frutta ottenuti da succhi e purea di frutta, eventualmente concentrata;
- d) « æblemost », per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri,
- e) « sur . . . . saft », completata dall'indicazione, in lingua danese, della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dal ribes nero, dalle ciliegie, dal ribes rosso, dal ribes bianco, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco.

3. Quando il prodotto proviene da una sola specie di frutto, l'indicazione di tale specie si sostituisce al termine « frutta » o accompagna le denominazioni non inclusive di tale termine.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso in Danimarca dell'espressione « sød . . . saft » o « sødet . . . saft », completata dall'indicazione della frutta adoperata, per designare un prodotto fabbricato utilizzando:

- succo ottenuto dal ribes nero, dalle ciliegie, dal ribes rosso, dal ribes bianco, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,
- e zuccheri aggiunti in quantità superiore ai 200 g per litro,

purché la quantità di tali zuccheri e le modalità di utilizzazione del prodotto siano indicate.

*Articolo 4*

1. Sono autorizzati per la fabbricazione dei succhi di frutta esclusivamente:

a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di uno o più specie;

b) il trattamento con:

- acido L-ascorbico (E 300) nella dose necessaria per l'effetto antiossidante,
- azoto,
- anidride carbonica (E 290),
- enzimi pectolitici,
- enzimi proteolitici,
- enzimi amilolitici,
- gelatina alimentare,
- tannino,
- bentonite,
- gel di silice,
- caolino,
- carboni,
- coadiuvanti di filtrazione inerti (perlite, amianto, diatomite lavata, cellulosa, poliamide insolubile);

c) i procedimenti e i trattamenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la separazione alla turbina e la filtrazione; l'applicazione di alcuni procedimenti e trattamenti può essere limitata o vietata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

2. Sono inoltre autorizzate:

a) per i succhi di frutta diversi da quelli di pera e d'uva, l'aggiunta di zuccheri alle seguenti condizioni:

- i) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione;
- ii) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a:
  - 40 g/l di succo, per il succo di mela; tale aggiunta può tuttavia essere vietata dagli Stati membri,
  - 200 g/l di succo, per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto, di ribes rosso e bianco e di ribes nero,
  - 100 g/l di succo negli altri casi, per ottenere un gusto zuccherato;

b) per il succo d'uva:

- il trattamento con le seguenti sostanze:
  - anidride solforosa (E 220),
  - solfito di sodio (E 221),
  - solfito acido di sodio (bisolfito di sodio) (E 222),

- disolfito di sodio (pirosolfito di sodio o metabisolfito di sodio) (E 223),

- disolfito di potassio (pirosolfito di potassio o metabisolfito di potassio) (E 224),

- solfito di calcio (E 226),

- solfito acido di calcio (bisolfito di calcio) (E 227),

purché il tenore totale di dette sostanze espresse in anidride solforosa del succo offerto o fornito al consumatore non superi 10 mg/l di succo;

- la desolfitazione mediante procedimenti fisici;

- la chiarificazione con caseina, bianco d'uovo e altre albumine animali;

- la disacidificazione parziale con tartrato neutro di potassio o con carbonato di calcio, il quale ultimo può eventualmente contenere piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi D-tartarico e L-malico;

c) per il succo di ananasso, l'aggiunta di acido citrico (E 330) in quantità non superiore a 3 g/l.

3. È vietata l'aggiunta di zuccheri e di acidi ad uno stesso succo di frutta.

4. In caso di aggiunta di più acidi ad uno stesso succo o nettare di frutta, la somma delle quantità aggiunte di ciascuno di essi, espresse in percentuale della quantità massima autorizzata, non deve superare 100.

*Articolo 5*

Salve le altre disposizioni della presente direttiva, il tenore di un succo di frutta in anidride solforosa, constatato durante l'analisi, non deve superare 10 mg per litro di succo.

*Articolo 6*

1. Per la fabbricazione dei nettari di frutta sono autorizzati esclusivamente:

a) la mescolanza di nettari di frutta di una o più specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta;

b) i trattamenti ed i procedimenti elencati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c).

2. Sono altresì autorizzati:

a) l'aggiunta di zuccheri in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito;

b) l'aggiunta di acqua in quantità tale che il tenore in succhi e/o in purea di frutta e l'acidità totale del prodotto finito non siano inferiori ai tassi fissati nell'allegato I; in caso di mescolanza, il tenore in succhi e/o in purea e l'acidità totale sono proporzionalmente conformi ai tassi fissati nell'allegato I;

- c) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele, rispettando il limite del 20 % indicato alla lettera a);
- d) per la fabbricazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando siano ottenuti da mele, pere o pesche o da una mescolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido citrico in una quantità non superiore a 5 g per litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico può essere sostituito totalmente o parzialmente con una quantità equivalente di succo di limone.

#### Articolo 7

Per la fabbricazione dei succhi di frutta concentrati sono autorizzati esclusivamente:

- a) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'articolo 4, ad esclusione del paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, l'aggiunta di zuccheri di cui alla detta lettera a) è autorizzata soltanto per i succhi di frutta concentrati preconfezionati, destinati al consumatore finale ed a condizione che sia indicata nella denominazione; in tal caso, la quantità complessiva di zuccheri aggiunti espressa rispetto al volume di succo « a base di ... concentrato » non deve superare i valori indicati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 14 giugno 1989, l'aggiunta di zuccheri nei succhi di arancia concentrati non destinati al consumatore finale è ammessa in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, a fini di correzione.

Nella fattispecie di cui al secondo comma, il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali.

Alla scadenza del termine di cui al secondo comma, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se mantenere la deroga ivi prevista;

- b) la disidratazione parziale del succo di frutta mediante trattamenti o processi fisici, ad esclusione del fuoco diretto; l'utilizzazione di determinati trattamenti o processi può essere limitata o vietata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;
- c) la restituzione degli aromi mediante sostanze aromatizzanti recuperate all'atto della concentrazione del succo di frutta di base o di succhi di frutta della stessa specie; tale aggiunta è obbligatoria per i succhi di frutta concentrati destinati al consumo diretto.

#### Articolo 8

Per la fabbricazione dei succhi di frutta disidratati è inoltre autorizzata la disidratazione quasi totale del succo

di frutta mediante trattamenti o processi fisici ad esclusione del fuoco diretto ed è obbligatoria la restituzione dei componenti aromatici essenziali provenienti dalla stessa specie di frutta o eventualmente recuperati nel corso della disidratazione.

#### Articolo 9

I trattamenti e processi previsti agli articoli 4, 6, 7 e 8 non debbono lasciare nei prodotti trattati residui di qualsiasi sostanza in quantità tale da poter presentare un pericolo per la salute umana.

#### Articolo 10

1. La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8, alle condizioni stabilite al presente articolo.

- 2. a) La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8, corrisponde alla denominazione loro riservata in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

Tuttavia:

- i) gli Stati membri possono rendere facoltativa la denominazione « nettare di frutta » per uno o più prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, quando le denominazioni ivi elencate vengono impiegate per designare tali prodotti;
- ii) per i prodotti di cui all'articolo 1, punto 8, la menzione « disidratato » può essere sostituita dalla menzione « in polvere » e può essere accompagnata o sostituita dall'indicazione del trattamento specifico impiegato (per esempio: liofilizzato o qualsiasi altra indicazione analoga);

- b) la denominazione di vendita è completata:

- i) per i prodotti provenienti da due o più specie di frutta, tranne nel caso d'impiego di succo di limone alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), dall'enumerazione dei frutti utilizzati, in ordine decrescente secondo le quantità presenti dei succhi o della purea di frutta utilizzati, eventualmente previa ricostituzione; l'impiego del termine « frutta » è in questo caso facoltativo;
- ii) per i prodotti con aggiunta di zuccheri nei limiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), dalla menzione « zuccherato », seguita dall'indicazione della quantità massima di zuccheri aggiunti, calcolati in materia secca ed espressi in grammi per litro, senza che la quantità indicata possa superare di oltre il 15 % la quantità effettivamente aggiunta;

iii) per i nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non designati unicamente dall'indicazione «succo e polpa» in conformità delle disposizioni nazionali di cui alla lettera a), punto i), dalla menzione «con polpa» o altra equivalente.

3. All'obbligo di citare l'elenco degli ingredienti si applicano le seguenti deroghe:

a) i) la ricostituzione nello stato naturale mediante sostanze strettamente necessarie a tale scopo:

- di un succo di frutta ottenuto da succo di frutta concentrato,
- di una purea di frutta ottenuta da una purea di frutta concentrata;

ii) la restituzione dell'aroma

- al succo di frutta concentrato,
- al succo di frutta disidratato,

non comportano l'obbligo di citare l'elenco degli ingredienti a tal fine utilizzati;

b) le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, non vengono considerate ingredienti di uno dei prodotti elencati all'articolo 1, punti da 5 a 8, quando il tenore di detti prodotti in anidride solforosa, accertato nell'analisi, non supera i 10 mg per litro.

4. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8, comporta anche le seguenti menzioni obbligatorie:

a) per i succhi e i nettari di frutta ottenuti esclusivamente o parzialmente da un prodotto concentrato, la menzione «a base di ... concentrato», completata dall'indicazione del prodotto concentrato impiegato; tale menzione figura in immediata prossimità della denominazione, nella massima evidenza rispetto a ogni contesto e in caratteri ben visibili;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 5, 6 e 7, il cui tenore in anidride carbonica è superiore a 2 g per litro, la menzione «gassato»;

c) per i succhi di frutta concentrati ed i succhi di frutta disidratati, la quantità d'acqua necessaria per ricostituire il prodotto;

d) per il nettare di frutta l'indicazione del tenore minimo effettivo di succo di frutta, di purea di frutta o di miscuglio di detti ingredienti mediante la menzione «frutta ... % minimo».

5. Le indicazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e d) rientrano nello stesso campo visivo di quelle dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 79/112/CEE.

6. L'aggiunta di acido L-ascorbico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.

#### Articolo 11

Salve le disposizioni che la Comunità deve approvare in tale materia, gli Stati membri rimangono liberi di determinare le norme relative all'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non destinati tal quali al consumatore finale ed alle collettività.

#### Articolo 12

Le modifiche necessarie per adattare all'evoluzione tecnica gli articoli 4, 6, 7 e 8 nonché l'allegato I, eccettuate quelle relative agli additivi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8, conformi alle norme previste nella presente direttiva, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica,
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

#### Articolo 14

I criteri di identità e di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti, per quanto è necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 15.

#### Articolo 15

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari è adito dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### Articolo 16

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative nazionali in forza delle quali:

- a) è autorizzata la vitaminizzazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva;
- b) possono essere autorizzati procedimenti di diffusione per la fabbricazione di succhi di frutta diversi dal succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di pere, di pesche e di albicocche destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, purché i succhi concentrati così ottenuti siano conformi all'articolo 1, punto 5, per quanto riguarda i succhi di frutta ottenuti da succhi di frutta concentrati e che presentino caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle dei succhi concentrati ottenuti con procedimenti che fanno uso di mezzi meccanici;
- c) — ai succhi di ananasso, di mela, d'arancia e di pompelmo possono essere aggiunte le sostanze previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, purché la quantità totale aggiunta, espressa in anidride solforosa, non superi 50 mg/l;  
— al succo di limone di limetta possono essere aggiunte le sostanze previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, purché la quantità totale aggiunta, espressa in anidride solforosa, non superi 350 mg/l;
- d) il dimetilpolisilossano può essere usato nei succhi di ananasso, fino a un limite di 10 mg/l;
- e) l'acido lattico può essere aggiunto fino a un limite di 5 g/l ai nettari di frutta di cui all'articolo 1, punto 7,

quando sono ottenuti da mele, da pere o da un miscuglio di questi frutti;

- f) l'acido citrico può essere aggiunto fino ad un limite di 3 g/l:
  - al succo d'uva, sempreché tale aggiunta fosse autorizzata prima del 19 novembre 1975;
  - al succo di mele;
- g) gli acidi L-malico e DL-malico possono essere aggiunti, singolarmente o in combinazione tra loro, sino a un limite di 3 g/l al succo di ananasso e ai nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando sono ottenuti da pere o da pesche, sempreché tale aggiunta fosse autorizzata prima del 19 novembre 1975.

2. Le deroghe relative agli additivi previste al paragrafo 1, lettere c), d), e), f) e g) cessano al momento in cui le regolamentazioni in materia diventano applicabili a livello della Comunità.

#### Articolo 17

La presente direttiva non si applica:

- a) ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità;
- b) ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

#### Articolo 18

Gli Stati membri possono differire l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), ultimo trattino e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) fino all'adozione dei criteri di identità e di purezza di cui all'articolo 14.

#### Articolo 19

1. La direttiva 75/726/CEE, comprese le direttive che l'hanno modificata<sup>(1)</sup>, è abrogata salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati nell'allegato II.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato III.

#### Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BOURGEOIS

<sup>(1)</sup> Direttive 79/168/CEE, 81/487/CEE e 89/394/CEE.

## ALLEGATO I

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari	Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per l di prodotto finito	Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito
<b>I. Frutti dal succo acido, non consumabile allo stato naturale</b>		
Frutti di passiflora ( <i>Passiflora edulis</i> )	8	25
Solano di Quito ( <i>Solanum Quitoense</i> )	5	25
Ribes nero	8	25
Ribes bianco	8	25
Ribes rosso	8	25
Uva spina	9	30
Frutti di olivello spinoso	9	25
Prugnone	8	30
Prugne	6	30
Susine	6	30
Bacche di sorbe	8	30
Cinorroidi (Frutti di <i>Rosa</i> sp.)	8	40
Ciliegie acide ( <i>Marasche</i> )	8	35
Altre ciliegie	6 <sup>(1)</sup>	40
Mirtilli neri	4	40
Bacche di sambuco	7	50
Lamponi	7	40
Albicocche	3 <sup>(1)</sup>	40
Fragole	5 <sup>(1)</sup>	40
More	6	40
Mirtilli	9	30
Cotogne	7	50
Limoni e limette	—	25
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
<b>II. Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non consumabile allo stato naturale</b>		
Manghi	—	35
Banane	—	25
Guaiave	—	25
Papaie	—	25
Litchi	—	25
Lazzeruole	—	25
Anone ( <i>Annona Muricata</i> )	—	25
Anone reticolare ( <i>Annona Reticulata</i> )	—	25
Cerimolie	—	25
Melograni	—	25
Noci di acagiù o di anacardio	—	25
Spondiadi ( <i>Spondias Purpurea</i> )	—	25
Imbù ( <i>Spondia Tuberosa Aroda</i> )	—	30
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
<b>III. Frutti dal succo consumabile allo stato naturale</b>		
Mele	3 <sup>(1)</sup>	50
Pere	3 <sup>(1)</sup>	50
Pesche	3 <sup>(1)</sup>	45
Agrumi, esclusi limoni e limette	5	50
Ananas	4	50
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	50

(<sup>1</sup>) Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

## ALLEGATO II

## TERMINI D'ATTUAZIONE

Direttiva	Termini	
	Ammissione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva	Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva
75/726/CEE (GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40)	18 novembre 1977	19 novembre 1978
79/168/CEE (GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27)		19 novembre 1981 (*)
81/487/CEE (GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 43)	1° luglio 1983	1° luglio 1984
89/394/CEE (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 14)	14 giugno 1990	14 giugno 1991

(\*) Questo termine può essere portato a quattro anni dagli Stati membri (19 novembre 1982).

## ALLEGATO III

## TABELLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 75/726/CEE
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
—	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6, primo comma
—	Articolo 6, secondo comma
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 11 bis
Articolo 12	Articolo 11 ter
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 17	Articolo 17
—	Articolo 18, paragrafi 1 e 2
Articolo 18	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 19
Allegato I	Allegato

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1993

**che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di manganese greggio originario della Repubblica popolare cinese contenente, in peso, oltre il 96 % di manganese**

(93/519/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

- (1) Il 10 novembre 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Chambre syndicale de l'électrometallurgie et de l'électrochimie (Parigi, Francia) per conto dell'unico produttore comunitario di manganese greggio contenente, in peso, oltre il 96 % di manganese (in appresso denominato « manganese greggio »). La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio da esse derivante, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di manganese greggio, di cui al codice NC ex 8111 00 11, originario della Repubblica popolare cinese, ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interes-

sati, il rappresentante della Repubblica popolare cinese e il ricorrente e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

- (3) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie. Dato che la Cina non è un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni ottenute presso un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti. Sono state svolte inchieste in loco presso le seguenti società :

*Produttore comunitario :*

— Pechiney Electrometallurgie (Parigi, Francia)

*Produttore del paese di riferimento :*

— Kerr-McGee Corp. (Oklahoma, Stati Uniti)

- (4) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1991.
- (5) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni ricevute dall'unico produttore comunitario di manganese greggio, che questi ha deciso di interrompere la produzione e che sta gradualmente riducendo l'attività. Pertanto, in assenza di una produzione comunitaria del prodotto interessato dal presente procedimento, non sono necessarie misure di difesa. Il procedimento deve quindi essere chiuso.
- (6) Il comitato consultivo è stato interpellato e non ha mosso obiezioni.
- (7) Il ricorrente è stato informato in merito all'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento e non ha fatto obiezioni,

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 15 del 21. 1. 1992, pag. 12.

DECIDE :

*Articolo unico*

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di manganese greggio originario della Repubblica popolare cinese contenente, in peso, oltre il 96 % di manganese, di cui al codice NC ex 8111 00 11.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1993.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 57 del 2 marzo 1992)*

Pagina 28, articolo 3, paragrafo 1, quarta riga :

*anziché:* «... sia regolata a 90 km/h; ...»,

*leggi:* «... non superi 90 km/h; ...».

---